

BGer 2C_1044/2022 vom 23. Dezember 2022

Bundesgericht, 2022-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1044_2022

FR: TF 2C_1044/2022 du 23 décembre 2022

IT: TF 2C_1044/2022 del 23 dicembre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).

In tale domanda, l'autorità richiedente ha esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico B._____ Italiana". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla B._____ SA (cui è subentrata nel 2016 la C._____ AG; di seguito: la B._____/C._____ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca.

E. 1.2

Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:

- a. è stato titolare di uno o più conti presso [la banca];
- b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]);
- c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure)' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
- d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali".

In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC:

--..] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]:

- a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
- b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca];
- c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]"

E. 1.3

Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la B._____/C._____ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta. Dopo aver domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste da quest'ultima.

E. 1.4

Con decisione finale del 2 giugno 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A._____, il quale nel periodo oggetto della domanda era titolare di un conto presso la B._____/C._____.

Il 30 giugno 2020, l'interessato ha ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione. Con sentenza del 1° dicembre 2022, tale autorità ha respinto il ricorso.

E. 1.5

Il 15 dicembre 2022, A._____ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso chiedendo, previo riconoscimento dell'effetto sospensivo: che la sentenza impugnata sia riformata e che all'AFC sia fatto divieto di trasmettere all'autorità italiana informazioni relative alla sua persona; in via subordinata, che la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto rinviato all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

E. 2

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò

non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).

Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell' art. 84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell' art. 84a LTF , occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).

Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5).

E. 3.1

In primo luogo, l'insorgente afferma che nella procedura in oggetto non è stato dimostrato che la lettera del 20 febbraio 2015 - indirizzata dalla banca ai propri clienti con riferimento al rispetto degli obblighi fiscali nei confronti delle autorità italiane - sia stata effettivamente inserita nella sua corrispondenza fermo banca.

E. 3.2

Argomentando in tal senso, in relazione ai documenti menzionati anche dall'istanza inferiore nel giudizio impugnato, solleva di conseguenza un problema di accertamento dei fatti e/o di apprezzamento delle prove.

Ora, simile aspetto non riguarda l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente all'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ragione per la quale una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l' art. 84a LTF non è data (sentenze 2C_1031/2021 del 24 dicembre 2021 consid. 4.1; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3).

E. 3.3

D'altra parte, in relazione all'apprezzamento delle prove, il ricorrente non dimostra nemmeno l'esistenza di un caso particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza relativa all' art. 84 cpv. 2 LTF . In effetti, egli evoca questa norma nella parte teorica della sua impugnativa, ma non adduce ragioni per le quali essa debba essere applicata anche nella fattispecie e motivi in tal senso non sono nemmeno immediatamente evidenti.

E. 4.1

In secondo luogo, l'insorgente sostiene che vi sia una questione giuridica di importanza fondamentale giusta l' art. 84a LTF pure se la lettera del 20 febbraio 2015 gli fosse stata recapitata, come ha concluso il Tribunale amministrativo federale.

Questo perché non vi è prova del fatto che egli ne abbia preso conoscenza e andrebbe quindi verificato se "anche in assenza della prova che il cliente abbia preso conoscenza della lettera della banca del 20 febbraio 2015, l'AFC, dopo un anno dall'asserita consegna della lettera in fermo banca possa dare seguito a una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale sulla base della (contestata) motivazione che non sarebbe mai credibile che un cliente non consulta regolarmente (e comunque non entro il termine di un anno) la corrispondenza in fermo banca". Nel contempo, si tratterebbe anche di "stabilire quali requisiti probatori debbono essere posti per ammettere che la banca abbia effettivamente consegnato un documento in fermo banca, ritenuto come agli atti della presente procedura vi sia unicamente un formulario verosimilmente auto-generato, senza autori riconoscibili e senza alcun riferimento temporale verificabile".

E. 4.2

Nuovamente, egli non può essere tuttavia seguito. In effetti, con il secondo aspetto (relativo ai "requisiti probatori") egli ritorna in sostanza sulla questione dell'apprezzamento delle prove, di cui si è già detto nel considerando 3.2, escludendo l'applicabilità dell' art. 84a LTF .

In merito al primo aspetto, la risposta è stata invece già fornita nella DTF 143 II 136 , nella quale, davanti alla critica secondo cui un cliente non aveva preso conoscenza di una lettera recapitata in fermo banca, il Tribunale federale ha indicato - in via generale - quanto poi ripreso anche dall'istanza precedente: ovvero, che si può partire dal presupposto che il cliente di una banca prenda conoscenza della posta recapitatagli in fermo banca con una certa regolarità e, in ogni caso, entro il termine di un anno (DTF 143 II 136 consid. 6.4.3, dal quale risulta anche chiaramente che il fatto che i clienti fossero già stati contattati dalla loro banca costituisce solo un argomento aggiuntivo e non decisivo). Alla domanda posta, il Tribunale federale ha pertanto già dato risposta ed essa non può quindi nemmeno costituire una nuova questione di diritto di importanza fondamentale giusta l' art. 84a LTF .

E. 5.1

Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).

E. 5.2

Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo - con cui l'impugnativa si limita del resto a chiedere la conferma di quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. precedente consid. 1.5; sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6).

E. 6

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.